

INFORMAZIONI GENERALI SUI DEPOSITI

Formato dell'istanza in PDF

Le istanze devono essere trasmesse in formato PDF nativo e non come PDF creato tramite scansione di una istanza cartacea sottoscritta dal curatore.

Gli allegati possono essere anche dei file PDF creati tramite scansione e non è necessario siano firmati digitalmente.

Richieste contenute nell'istanza

Per esigenze di gestione del fascicolo informatico, deve essere depositata una istanza per ogni singola richiesta, non inserendo più richieste in sola una istanza.

Spunta sulla casella "urgente"

Certi redattori permettono di spuntare la casella "urgente": ciò può essere fatto solo in caso di effettiva urgenza.

Soggetti obbligati al deposito telematico

Nelle procedure concorsuali l'obbligo di deposito degli atti per via telematica si applica al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Soggetti non obbligati al deposito telematico

L'obbligo di deposito telematico non è previsto per:

- i privati
- i difensori dei falliti (es. istanza per la determinazione della quota di retribuzione da trattenere per le esigenze di mantenimento);

in questi casi l'istanza cartacea verrà depositata in cancelleria.

Nel caso in cui il G.D. richieda al curatore un parere in calce all'istanza depositata in cancelleria, il parere del curatore deve essere trasmesso per via telematica, allegando la scansione dell'istanza depositata in cartaceo, con la richiesta di parere.

Deposito degli atti al solo fine dell'inserimento nel fascicolo fallimentare

Per alcune tipologie di comunicazioni (ad es. il deposito dell'inventario o della relazione ex art. 33 L.F. secretata) deve essere chiaramente riportata in evidenza nella stessa comunicazione l'espressione: "DEPOSITO AI SOLI FINI DELL'INSERIMENTO NEL FASCICOLO FALLIMENTARE".

Richiesta liquidazione dei compensi ai coadiutori e ai professionisti incaricati dal curatore

L'istanza del curatore, alla quale allegare l'eventuale richiesta di liquidazione formulata dal coadiutore o dal professionista depositata in modo cartaceo, deve fornire al G.D. ogni elemento utile per la liquidazione del compenso (ad esempio, quanto alla liquidazione del compenso all'avvocato, valore della causa, corrispondenza alle tariffe professionali, ecc.) e deve contenere una proposta motivata di liquidazione, con una succinta descrizione dell'attività svolta e dell'utilità per la procedura. Il curatore non deve utilizzare espressioni generiche del tipo "parere favorevole" o "non mi oppongo". Si veda al riguardo la circolare emessa dal G.D. il 10 luglio 2015 e pubblicata sul sito del Tribunale di Ferrara.

Richiesta di vidimazione del libro giornale da parte del G.D.

Per la richiesta di vidimazione del libro giornale da parte del G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, si prosegue con il deposito cartaceo dell'istanza con allegato il libro giornale.

Deposito delle comunicazioni inviate ai creditori

Sia nei fallimenti che nei concordati, ove richiesto dalla norma, è opportuno depositare in via telematica copia delle comunicazioni inviate ai creditori e la scansione delle consegne attestanti il ricevimento delle stesse o del riepilogo delle avvenute comunicazioni (ad esempio il *report* stampato con

Thunderpec), ferma restando l'applicazione, in via generale, delle previsioni dell'art. 31 *bis* L.F.